

di **STEFANO CAPRIOLI**

Regime transfrontaliero di franchigia Iva: opportunità e criticità

Il regime transfrontaliero di franchigia Iva, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione della direttiva UE 2020/285, rappresenta una rivoluzione per le piccole e medie imprese italiane con proiezione internazionale.

Attivo dal 1.01.2025, questo strumento consente di operare in altri Stati UE senza applicare l'Iva, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e favorendo l'espansione transfrontaliera. Tale regime agevola le vendite a distanza intracomunitarie soggette a imposta nel Paese Ue di arrivo dei beni e alcune prestazioni di servizi B2C rilevanti territorialmente in Stati membri diversi da quello del prestatore (artt. da 7-quater a 7-octies D.P.R. 633/1972).

Quadro normativo e finalità - Il regime nasce dall'esigenza di concedere una semplificazione ai soggetti passivi di piccole dimensioni, eliminando le disparità competitive. Come previsto dall'art. 70-terdecies D.P.R. 633/1972, il sistema si articola in 2 direttrici: applicazione del regime italiano a imprese estere operanti nel nostro Paese; estensione della franchigia Iva a imprese italiane attive in altri Stati UE che adottano analoghe misure.

La direttiva UE 2020/285, recepita con oltre un anno di anticipo rispetto al termine del 31.12.2024, supera il precedente approccio "domestico" creando un circuito unificato per le operazioni intracomunitarie.

Requisiti di accesso: tra soglie UE e limiti nazionali - L'accesso al regime è subordinato al rispetto di 3 condizioni cumulative:

- **volume d'affari UE.** Non deve essere superiore a 100.000 euro nell'anno precedente e in quello in corso;
- **soglia nazionale.** Per l'Italia, il limite è fissato a 85.000 euro, con possibilità quindi per gli Stati membri di introdurre soglie settoriali differenziate;
- **comunicazione preventiva.** È necessaria la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati identificativi, del volume d'affari stimato e degli Stati UE coinvolti, tramite un'apposita procedura web.

L'attribuzione del codice identificativo "EX", ottenibile entro 35 giorni lavorativi dalla comunicazione, costituisce il passaporto fiscale per operare in franchigia.

Vantaggi operativi e semplificazioni - Le imprese ammesse beneficiano di:

- esenzione Iva su cessioni di beni e prestazioni di servizi verso altri Stati UE, con divieto di rivalsa e detrazione;
- fatturazione semplificata senza il limite di 400 euro, purché indichino il codice "EX" e il Paese del destinatario;
- eliminazione degli adempimenti Iva periodici (sostituiti dalle comunicazioni trimestrali di monitoraggio).

Procedure e monitoraggio continuo - Il regime richiede un monitoraggio dinamico del volume d'affari attraverso comunicazioni trimestrali all'Agenzia delle Entrate, da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e la comunicazione specifica in caso di superamento della soglia.

Criticità e rischi applicativi - Nonostante i benefici, emergono profili critici che richiedono attenzione:

- **doppia soglia UE/nazionale.** La coesistenza dei limiti di 100.000 euro e 85.000 euro crea complessità nella pianificazione strategica;
- **rischio di esclusione retroattiva.** Il superamento delle soglie comporta l'obbligo di rettifica delle dichiarazioni per l'intero anno solare;
- **divergenze tra Stati membri.** L'assenza di un'armonizzazione sulle soglie settoriali può generare frammentazione normativa.

Prospettive Future e collegamento con il Pacchetto ViDA - Il regime transfrontaliero anticipa i principi del pacchetto *VAT in the Digital Age* (ViDA), in arrivo nel 2030. L'interoperabilità tra il codice "EX" e il futuro *VAT Number Verification System* (VNVS) garantirà un controllo automatizzato delle transazioni, riducendo i rischi di elusione.

Il regime di franchigia transfrontaliero è attualmente facoltativo. Spetta a ciascuna impresa valutare se sia più conveniente adottarlo o mantenere il regime Iva ordinario negli altri Stati UE.